

COMUNE DI ROBBIATE

Provincia di Lecco

**GESTIONE UNIFICATA IN FORMA ASSOCIATA E
COORDINATA DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE E
POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE TRA I COMUNI DI
ROBBIATE, PADERNO D'ADDA E VERDERIO**

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 30/04/2015

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità, oggetto e ambito di applicazione pag. 4

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA URBANA E DELLA INCOLUMITÀ PUBBLICA

Art. 2 - Disposizioni generali e comportamenti vietati pag. 4

Art. 3 - Tutela incolumità pubblica pag. 5

Art. 4 - Prevenzione di situazioni che possono favorire l'insorgere di fenomeni
Criminosi pag. 5

Art. 5 - Incendi ed esalazioni moleste pag. 6

Art. 6 - Precauzioni per talune attività potenzialmente moleste o pericolose pag. 6

Art. 7 - Sicurezza degli edifici pubblici e privati pag. 6

Art. 8 - Conduzione e custodia di cani ed altri animali pag. 7

Art. 9 - Cortei funebri, processioni e manifestazioni pag. 8

Art. 10 - Accattonaggio molesto, attività di lavavetri e similare pag. 8

Art. 11 - Detenzione di bombolette di vernice spray non biodegradabile pag. 8

CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art. 12 - Comportamenti contrari all'igiene ed al pubblico decoro pag. 9

Art. 13 - Altri comportamenti vietati pag. 10

Art. 14 - Insedamenti fuori dalle aree comunali appositamente predisposte pag. 10

Art. 15 - Recinzioni, manutenzioni e decoro di terreni e fabbricati pag. 11

Art. 16 - Disposizioni particolari di salvaguardia del verde pubblico pag. 11

Art. 17 - Disposizioni sul verde privato pag. 11

Art. 18 - Corsi d'acqua pag. 12

CAPO III - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 19 - Disposizioni generali a tutela della quiete pubblica e privata pag. 12

Art. 20 - Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo pag. 12

Art. 21 - Rumori e schiamazzi per le strade e nelle aree pubbliche pag. 13

Art. 22 - Abitazioni private pag. 13

CAPO IV - MESTIERI ED ATTIVITÀ LAVORATIVE

Art. 23 - Decoro nell'esercizio delle attività lavorative pag. 13

Art. 24 - Artisti di strada pag. 14

Art. 25 - Negozi ed articoli per soli adulti pag. 14

Art. 26 - Modalità di esposizione di merci ed oggetti fuori dagli esercizi commerciali
o in area pubblica pag. 15

Art. 27 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti pag. 15

TITOLO III - SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI

CAPO I - SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 28 - Accertamento violazioni pag. 15

Art. 29 - Sanzioni pag. 16

CAPO II - NORME FINALI

Art. 30 - Abrogazioni pag. 16

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità, oggetto e ambito di applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le normative di legge vigenti, disciplina comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità degli spazi e dei beni pubblici, tutelando la qualità dell'ambiente e della vita, e in particolar modo i soggetti deboli, gli anziani, i bambini, i disabili e i soggetti comunque svantaggiati.
2. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, detta norme autonome o norme integrative e speciali disposizioni vigenti in materia di:
 - a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
 - b) convivenza civile, igiene e pubblico decoro;
 - c) tutela della quiete pubblica e privata;
 - d) mestieri e attività lavorative.
3. Qualora uno stesso fatto, vietato dal presente regolamento, sia previsto anche da una disposizione penale, si applica la disposizione speciale.
4. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale di Robbiate.

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA URBANA E DELLA INCOLUMITÀ' PUBBLICA

Art. 2 - Disposizioni generali e comportamenti vietati

- 1) Il Comune di Robbiate salvaguarda la sicurezza dei cittadini e la convivenza civile promuovendo il controllo sociale del territorio. A tal fine garantisce la più ampia e diffusa partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale della comunità.
- 2) Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali è vietato a chiunque causare pericolo per l'integrità fisica delle persone, per le loro attività e la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di timore, spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.
- 3) In particolare, al fine di prevenire e contrastare situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento del patrimonio pubblico e privato, o che ne impediscono l'utilizzo e determinano lo scadimento della qualità urbana, procurando pericolo per la propria ed altrui incolumità è vietato:
 - a) quando non sia applicabile alcuna previsione speciale di carattere penale relativa alle medesime condotte, manomettere o in qualsiasi modo danneggiare l'area pubblica o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di essa o sotto di essa installati;
 - b) quando non sia applicabile alcuna previsione speciale di carattere penale relativa alle medesime condotte, danneggiare, rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, paracarri, segnaletica e cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e di altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità;

- c) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- d) avere atteggiamenti e comportamenti pericolosi o molesti nei confronti di altri soggetti, nelle strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, quali sdraiarsi, sedersi, inginocchiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione vendendo merci o offrendo servizi di lavaggio di vetri o di altre parti, ovvero causando molestie alle persone mediante richieste di danaro o offerte di oggetti effettuate in modo insistente. Ai sensi della Legge Regionale del 30 dicembre 2009 n. 33 è vietato esibire, durante la pratica dell'accattonaggio, cuccioli, animali sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti, o comunque animali detenuti in modo tale da suscitare l'altrui pietà;
- e) sdraiarsi per terra o bivaccare sulle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici o gallerie, sui rilievi dei monumenti, dei luoghi di culto e sulle scalinate di pertinenza; sedersi nei medesimi luoghi recando intralcio o disturbo ovvero ostruendo le soglie e ingressi degli edifici pubblici e privati;
- f) ai sensi dell'art. 726 del codice penale, soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- g) limitare il libero utilizzo delle aree di parcheggio o rendere pericoloso o difficoltoso l'accesso alle stesse.

Art. 3 - Tutela incolumità pubblica

A tutela della incolumità pubblica è vietato:

1. porre su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, verso la pubblica via o aree aperte al pubblico, verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia adeguatamente collocato ed ancorato in modo da evitare ogni pericolo di caduta;
2. esporre fuori dai negozi oggetti taglienti o con punte o oggetti che comunque possano costituire un pericolo per l'incolumità dei passanti;
3. tenere le ringhiere e le reti di cinta delle proprietà in cattivo stato di manutenzione o con punte o sporgenze pericolose verso i passanti;
4. salire, sostare, camminare e collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette di corsi d'acqua, o in ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria e l'altrui incolumità.

Art. 4 - Prevenzione di situazioni che possono favorire l'insorgere di fenomeni criminosi

1. Ferme restando le norme penali e di pubblica sicurezza vigenti, il Comune attua ogni azione utile a contrastare le situazioni di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi quali lo spaccio di stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione.
2. E' vietato, anche a bordo di veicoli, fermarsi e domandare o concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano la prostituzione su strada, ovvero con soggetti che per l'atteggiamento, ovvero le modalità di comportamento, manifestano di esercitare tale attività.
3. Sulle strade, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico dell'intero territorio comunale, è vietato assumere comportamenti che, finalizzati ad esercitare la prostituzione, risultano pericolosi per la circolazione stradale in quanto idonei e finalizzati a distrarre i conducenti dei veicoli, fermare o

rallentare gli stessi; è altresì vietato assumere comportamenti che, per le medesime finalità, turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici e la fruizione cui sono destinati.

4. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge vigenti, con particolare riferimento a luoghi frequentati da minori e anziani, è vietato assumere, recando grave turbamento, spavento o molestie ad altri soggetti, sostanze stupefacenti in aree pubbliche o luoghi visibili al pubblico.

Art. 5 - Incendi ed esalazioni moleste

1. Al fine di prevenire situazioni di pericolo, in luoghi pubblici e negli spazi aperti al pubblico o non adibiti allo scopo o senza autorizzazione, è vietato effettuare accensioni anche potenzialmente pericolose con energia elettrica, fuochi o altro, esplodere petardi, mortaretti o similari, gettare oggetti accesi e liquidi infiammabili.
2. Fatte salve deroghe previste da disposizioni speciali relative all'esercizio di attività agricole svolte al di fuori dell'ambito dell'abitato, è vietato l'incendio di rifiuti sia in area pubblica che in area privata, nonché la combustione all'aperto di sostanze varie consistenti in scarti di lavorazione o rifiuto, sterpi, rifiuti da giardinaggio o qualsiasi altro materiale.
3. È parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.

Art. 6 - Precauzioni per talune attività potenzialmente moleste o pericolose

1. Ogni verniciatura fresca, prospiciente la pubblica via o area frequentata ed esposta al pubblico, deve essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocimento ad alcuno.

Art. 7 - Sicurezza degli edifici pubblici e privati

1. E' fatto obbligo ai proprietari, ai gestori, agli affittuari, agli amministratori o a chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile, di sgomberare la neve sui marciapiedi prospicienti gli stessi al fine di prevenire ogni pericolo per l'incolumità pubblica, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi, osservando altresì gli obblighi stabiliti dalle autorità e dal regolamento comunale per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.
2. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze pubbliche.
3. Nel caso di formazione di ghiaccioli pendenti dagli aggetti delle case nello spazio pubblico, i proprietari o conduttori delle case dovranno immediatamente rimuovere il pericolo.
4. I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore notturne, convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole.
5. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

6. Al fine di prevenire situazioni di degrado, incuria e abbandono favorenti l'insediamento abusivo di soggetti e l'insorgere di fenomeni di illegalità, è fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori e ai conduttori di edifici dismessi o abbandonati di provvedere alla messa in sicurezza degli stessi. I proprietari, gli amministratori e i conduttori sono tenuti in particolare a rimuovere rifiuti, sterpaglie e ogni manufatto o veicolo, introdotti nell'edificio e nell'area di pertinenza, favorenti l'abusivo insediamento, nonché ad inibire l'accesso alle aree e agli edifici interessati anche mediante il mantenimento delle idonee misure adottate.
7. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario.

Art. 8 - Conduzione e custodia di cani ed altri animali

1. Fatte salve le norme penali, le disposizioni di legge statali e regionali in materia di animali, le ordinanze della pubblica autorità concernenti la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani, in luogo pubblico o aperto al pubblico, con esclusione delle aree per cani eventualmente ed appositamente individuate, e nei luoghi di passaggio condominiale, è fatto obbligo ai conduttori di cani di utilizzare il guinzaglio. Inoltre i cani di grossa taglia devono in ogni caso essere sempre muniti di museruola. In generale, i cani devono essere tenuti in modo da non mordere, aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescono a mordere.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per i cani in dotazione alle Forze Armate e di Polizia, alla Protezione Civile e ai Vigili del Fuoco.
3. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone e cose, e siano sottoposti in ogni momento a custodia. Al detentore potrà essere ingiunto di allontanare l'animale molesto o di adottare le misure idonee ad evitare il disturbo.
4. In ambito urbano e luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, comprese le aree e le aiuole a verde, è vietato condurre cani o altri animali non detenendo, a cura del conduttore, attrezzature o strumenti opportuni per rimuovere e contenere gli escrementi.
5. È fatto obbligo di raccogliere gli escrementi degli animali condotti qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, comprese le aree e le aiuole a verde, ad eccezione per i non vedenti con cani guida e per le persone diversamente abili.
6. E' fatto obbligo ai tenutari di animali domestici, specialmente se residenti nel centro abitato, di prestare particolare cura alla pulizia ed al decoro di gabbie, cucce ed aree dedicate agli animali attrezzando e pulendo tali aree così da evitare ogni forma di disturbo al vicinato e in modo particolare rumori ed odori molesti.

Art. 9 - Cortei funebri, processioni, manifestazioni.

1. I cortei funebri dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando i divieti imposti dalla segnaletica stradale, fatte salve le diverse disposizioni dell'autorità.

2. L'ora e il luogo del corteo funebre dovranno essere comunicati da parte dell'Ufficio Anagrafe, all'Ufficio Tecnico Comunale e all'Ufficio di Polizia Locale con congruo anticipo, onde consentire la predisposizione dei relativi servizi.
3. Le processioni o altre manifestazioni che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con la Polizia Locale.

Art. 10 - Accattonaggio molesto, attività di lavavetri e similari

1. E' vietato importunare i pedoni ed i conducenti di veicoli con richieste di denaro, anche previa offerta di oggetti e/o servizi, nei luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale o veicolare, soprattutto presso le intersezioni stradali, all'interno ed in prossimità della zona di mercato settimanale, nelle aree prospicienti la stazione ferroviaria, le case di cura, davanti od in prossimità dei luoghi di culto e dei cimiteri, davanti od in prossimità degli ingressi degli edifici commerciali, davanti od in prossimità di uffici pubblici, di istituti bancari e di istituti scolastici di ogni ordine e grado.
2. In particolar modo, è vietato:
 - a) praticare attività di accattonaggio con modalità minacciose, ostinate o insistenti, ovvero rendendo strumento minori, disabili, cuccioli lattanti o da svezzare, animali in evidente stato di denutrizione, maltrattamento o comunque sofferenti, allo scopo di stimolare l'offerta di denaro, suscitando sentimenti di compassione;
 - b) effettuare su area pubblica o di uso pubblico l'attività di lavavetri di veicoli in circolazione sulla strada;
 - c) svolgere attività di accattonaggio o di vendita di materiale di consumo alle auto in transito o in temporanea sosta negli incroci stradali;
 - d) raccogliere questue, fondi ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.
3. La violazione della presente disposizione regolamentare comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, oltre alla sanzione accessoria del sequestro cautelare del denaro provento della violazione, nonché delle attrezzature impiegate nell'attività illecita, e l'eventuale confisca amministrativa, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della Legge n. 689/1981.
4. E' fatta salva, sussistendone i presupposti, l'applicazione delle specifiche disposizioni previste dalla normativa penale.

Art. 11 - Detenzione di bombolette di vernice spray non biodegradabile

1. E' vietata la detenzione ed il trasporto di bombolette di vernice spray non biodegradabile se non giustificato da motivi professionali o per attività di bricolage presso la propria abitazione ovvero senza la sussistenza di valide ragioni inerenti alla diversa specifica destinazione.
2. E' vietata la vendita da parte di chiunque di bombolette di vernice spray non biodegradabile ai minori di 18 anni.
3. Per gli stessi minori è fatto divieto trasportare o comunque detenere, a qualsiasi titolo, bombolette di vernice spray non biodegradabile.

4. E' prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare di bombolette di vernice spray non biodegradabile ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/1981 nonché l'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge citata.
5. Al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano la sicurezza e l'ordine pubblico ed evitare che vengano imbrattati monumenti, vetrine, esercizi commerciali ed in genere locali pubblici ed aperti al pubblico, in occasione di manifestazioni relative al carnevale è vietato su tutto il territorio comunale l'uso di prodotti schiumogeni di ogni tipo e sorta (bombolette schiuma da barba ecc.) con eccezione dei soli coriandoli e stelle filanti, anche spray.

CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art. 12 - Comportamenti contrari all'igiene e al pubblico decoro

1. Al fine di garantire la civile convivenza e di assicurare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro è fatto divieto di:
 - a) imbrattare o danneggiare monumenti, facciate di edifici pubblici e privati;
 - b) collocare, affiggere o appendere alcunché su edifici, su strutture pubbliche e monumenti, senza autorizzazione, ferma restando l'applicabilità dell'art. 663 del codice penale ;
 - c) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle aree pubbliche, nei parchi e nei giardini, o sulle aree aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici o gallerie, quando si limiti la libera fruibilità delle stesse arrecando disturbo alle persone.
 - d) praticare in parchi e giardini pubblici forme di naturismo;
 - e) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età previsto ed eventualmente indicato presso gli stessi;
 - f) lanciare, depositare e gettare su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili;
 - g) compiere presso fontane pubbliche o comunque su area pubblica o di uso pubblico operazioni di lavaggio;
 - h) gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida; valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili;
 - i) immergersi nelle fontane pubbliche, compiere atti di pulizia personale o che possono offendere la pubblica decenza o farne altro uso improprio;
 - j) spostare, manomettere, rompere o insudiciare cestini e contenitori di rifiuti presenti su area pubblica;
 - k) ostruire o deviare il corso d'acqua di fossati, di canali, o laghetti;
 - l) lo spurgo dei pozzi neri deve essere fatto con autobotti a sistema inodore e le operazioni di ripulitura e trasporto debbono essere eseguite:

- nel semestre aprile - settembre: dalle ore 7:00 alle ore 9:00;
- nel semestre ottobre – marzo: dalle ore 8:00 alle ore 10:00.

Art. 13 - Altri comportamenti vietati

1. A tutela dell'igiene e del pubblico decoro è inoltre vietato:
 - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di area pubblica o di uso pubblico è comunque subordinato ad autorizzazione;
 - b) ammassare, su balconi o terrazzi, nonché nei cortili, anditi, passaggi, portici e scale, relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sull'area pubblica o di uso pubblico;
 - d) procedere alla pulizia dei tappeti, stuoie, stracci, tovaglie o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
 - e) vendere, offrire merci o servizi, con grida o altri comportamenti molesti, in particolare davanti agli ingressi degli ospedali, case di riposo, scuole e luoghi di culto;
 - f) effettuare su area pubblica o di uso pubblico qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare veicoli, riparare mobili, verniciare oggetti, spaccare legna o compiere altre attività simili, senza specifica autorizzazione;
 - g) somministrare qualunque tipo di alimento ad animali selvatici ed in particolare a piccioni e abbandonare alimenti destinati ad animali su aree pubbliche o aperte al pubblico o nelle parti comuni di edifici e di proprietà private, fatti salvi i soggetti e i luoghi autorizzati;
 - h) depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti, salvo quanto disposto dal regolamento per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire, per determinate vie o zone, il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata, nonché di esporre oggetti che causano diminuzione del decoro dell'immobile.
3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti nonché i regolamenti comunali di igiene e gestione dei rifiuti, è fatto divieto a chiunque di pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria ed altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. E' altresì vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccola dimensione.

Art. 14 - Insediamenti fuori dalle aree comunali appositamente predisposte

1. E' vietato esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato o autorizzato a tale scopo. La Polizia Locale procede ad allontanare i trasgressori. L'Ufficio Tecnico procede altresì a far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati su area pubblica o di uso pubblico. Per le aree private l'abbattimento e la rimozione delle occupazioni, nonché il ripristino delle condizioni di igiene, è attuato previa notifica del relativo provvedimento ai soggetti interessati.
2. Contestualmente alle operazioni di cui al comma 1, e qualora l'insediamento sia collegato a fenomeni di marginalità, saranno attivate le strutture comunali di assistenza sociale, di supporto logistico e i servizi di assistenza medico-sanitaria necessari.

Art. 15 - Recinzione, manutenzione e decoro di terreni e fabbricati

1. Ogni terreno deve essere sempre tenuto in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità come previsto dai vigenti regolamenti comunali di igiene e di gestione dei rifiuti.
2. Le recinzioni private, di qualsiasi tipo o genere, prospicienti o aggettanti sulla via pubblica devono essere tenute in buono stato di manutenzione, tali comunque da evitare qualsiasi pericolo per i pedoni o veicoli che transitino nei pressi.
3. E' assolutamente vietato effettuare recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.
4. E' vietato, salvo autorizzazioni, effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o sulle facciate degli edifici privati, muri, manufatti o infrastrutture prospicienti la pubblica via.
5. I proprietari degli edifici privati, i loro gestori, chi abbia la disponibilità o sia responsabile degli stessi, provvede alla copertura di ogni scritta abusiva presente sull'immobile e visibile dalla pubblica via; l'amministrazione comunale, provvede alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto offensivo o comunque blasfeme o contrarie al pubblico decoro, riservandosi di addebitare ai proprietari i costi dell'intervento.

Art. 16 - Disposizioni particolari di salvaguardia del verde pubblico

1. Per la tutela del verde urbano, nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole, nei viali e comunque nelle aree pubbliche, è vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione sia arbustiva che arborea, in qualsiasi modo;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna presente in parchi e giardini;
 - c) circolare e sostare con veicoli, ad eccezione degli addetti alla manutenzione, su prati, aiuole e simili;
 - d) calpestare od occupare aiuole e spazi a verde con mezzi motorizzati.
2. Nei parchi e nei giardini pubblici aperti o recintati è vietato l'accesso, il transito e la sosta a tutti i veicoli a motore ad eccezione dei soggetti autorizzati e addetti alla manutenzione.
3. Senza preventiva autorizzazione, nei parchi e giardini pubblici, è vietato installare tavoli, panche o altre attrezzature, accendere fuochi o installare bracieri.
4. E' vietato salire sugli alberi, appendervi od affiggervi o legarvi qualsiasi cosa, scuoterli, percuoterli o anche solo potenzialmente danneggiarli.

Art. 17 - Disposizioni sul verde privato

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice Civile, i proprietari, gli amministratori e i conduttori di aree verdi e giardini hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di siepi, piantagioni, fronde e rami prospicienti su aree pubbliche o aperte al pubblico, al fine di evitare ogni situazione di pericolo, intralci al passaggio anche pedonale, copertura di cartelli segnaletici, specchi, ecc. e che interferiscano con la resa a terra degli apparecchi predisposti per la pubblica illuminazione.
2. Le aree a verde inedificate, nell'ambito dell'abitato, dovranno sempre essere mantenute in ordine, libere da rifiuti e/o da materiali di risulta, con programmati tagli erbacei per il decoro urbano anche al fine di evitare la presenza ed il proliferare di animali indesiderati e piante infestanti.

3. E' fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di rimuovere tempestivamente le ramaglie, raccogliere foglie o quant'altro sia caduto sulle strade, marciapiedi, aree pubbliche o aperte al pubblico.
4. I soggetti di cui al comma 1, hanno l'obbligo di mantenere in condizioni decorose e senza accumulo di rifiuti di qualsiasi genere, giardini e aree verdi prospicienti o visibili da strade e aree pubbliche.

Art. 18 - Corsi d'acqua

1. Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati, nei corsi d'acqua è vietato:
 - a) fare il bagno;
 - b) lavare veicoli, oggetti o animali;
 - c) effettuare abluzioni o svolgere attività ludiche o di altro tipo;
 - d) stendere panni o accatastare oggetti di qualsiasi tipo lungo le rive;
 - e) versare solidi o liquidi o sostanze di ogni genere.

CAPO III - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 19 - Disposizioni generali a tutela della quiete pubblica e privata

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita nell'ambito del proprio territorio.
2. Fermo restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei Piani comunali di zonizzazione acustica, chiunque eserciti una attività rumorosa, anche temporanea quali interventi edilizi di costruzione, manutenzione e ristrutturazione di fabbricati, un'arte, un mestiere o un'industria deve usare ogni accorgimento per evitare di disturbare, nei luoghi pubblici, come nelle private dimore, la pubblica quiete e la tranquillità di persone, anche singole, in relazione al giorno, all'ora e al luogo in cui il disturbo è cagionato e tenuto conto del riposo dei bambini e degli anziani e delle persone malate e svantaggiate.

Art. 20 - Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo

1. I titolari delle licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e di pubblico intrattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato e degli esercizi pubblici di somministrazione, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari di sale pubbliche per bigliardi od altri giochi leciti, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori molesti di essere uditi all'esterno dei locali tra le ore 23.00 e le ore 07.00. Sono fatte salve le specifiche deroghe ed autorizzazioni per la diffusione di musica fuori dai locali.
2. Ai soggetti di cui al primo comma è fatto obbligo di adottare idonee misure affinché all'uscita dei locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possano derivare rumori e disturbi alle persone tra le ore 23.00 e le ore 07.00.

3. L'Amministrazione comunale, a seguito di violazioni rilevate ai sensi dei commi precedenti, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di commercio o sicurezza urbana.

Art. 21 - Rumori e schiamazzi per le strade e nelle aree pubbliche

1. Le licenze e le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o intrattenimenti temporanei in aree pubbliche o aperte al pubblico devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
2. Nelle strade e nelle aree pubbliche, è vietato recare disturbo ai sensi degli artt. 19 e 20 con rumori e schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione acustica.

Art. 22 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature e svolgere attività che siano fonte di molestie e disturbo verso l'esterno, fatte salve le eccezioni di cui ai commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico, che producono rumore o vibrazioni recanti disturbo fuori dall'abitazione, non possono farsi funzionare prima delle ore 7.00 dei giorni feriali e delle ore 9,00 nei giorni festivi, e dopo le ore 23.00. Gli apparecchi radiofonici, televisivi, di riproduzione musicale e gli strumenti musicali devono essere utilizzati contenendo il volume in modo da non molestare o disturbare i vicini.
3. Nei fabbricati di civile abitazione l'esecuzione di lavori di piccola manutenzione dei locali, nonché di piccole riparazioni e simili, che producono rumore o vibrazione recanti disturbo, è consentita tra le ore 8.00 e le ore 18,00 nei giorni feriali, tra le ore 10.00 le ore 12.00 e tra le ore 15.00 e le ore 18,00 dei giorni festivi. Gli esecutori dei lavori sono comunque tenuti ad adottare cautele e accorgimenti per contenere il disturbo.

CAPO IV - MESTIERI ED ATTIVITÀ LAVORATIVE

Art. 23 - Decoro nell'esercizio delle attività lavorative

1. I locali delle attività lavorative visibili dalla pubblica via e gli esercizi aperti al pubblico devono essere costantemente e perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino. Devono altresì essere garantite ottimali condizioni igieniche ai sensi della specifica normativa vigente.
2. I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione, commercio e di ogni attività aperta al pubblico devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante i locali da rifiuti, liquidi e cose insudicanti, impropriamente depositati.
3. Gli esercizi somministranti bevande in contenitori di vetro utilizzabili all'esterno del locale in aree pubbliche, quali vie o piazze, sono tenuti a mettere in atto le azioni al fine di ridurre la possibilità di abbandono e dispersione.

Art. 24 - Artisti di strada

1. Gli artisti di strada esercitano liberamente le attività rientranti nel campo delle arti figurative, della musica (solo con strumenti non amplificati), della recitazione (solo mimi e burattinai), e dei giochi di abilità e prestigio, comunque nel rispetto delle leggi, dei regolamenti comunali e delle disposizioni delle autorità competenti. Essi non possono prevedere e chiedere il pagamento di biglietti o di corrispettivi di denaro predeterminati per le esibizioni e le attività, pubblicizzare le stesse, occupare il suolo pubblico con strutture o pedane che non siano strettamente necessarie per l'attività e con una superficie massima impegnata di 2 metri quadrati, impiegare strumenti da punta o taglio, esibire animali ammaestrati, esotici o pericolosi, effettuare acrobazie o giochi pericolosi per l'artista o per il pubblico, vendere qualsiasi merce ed oggetto, speculare su l'altrui credulità. Le esibizioni e le attività non devono impedire la visibilità delle vetrine od ostacolare gli accessi di attività commerciali, artigianali o di altre attività aperte al pubblico nonché degli edifici privati o intralciare la circolazione veicolare e pedonale. L'esibizione in una medesima via o piazza deve avvenire nel limite massimo di due ore.
2. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 è consentito tra le ore 09,00 e le ore 12,00 e tra le ore 15,00 e le ore 21,00, l'utilizzo di strumenti di amplificazione di debole potenza, non superiore a 5 watt, alimentati con batterie. L'apparato di amplificazione deve essere munito di apposita targhetta apposta dal costruttore indicante le suddette caratteristiche. La Polizia Locale, può comunque disporre la cessazione dell'esibizione musicale o lo spostamento dell'artista di strada in altra località qualora si configurino le condizioni di cui all'articolo 19 del regolamento.
3. Alle attività degli artisti di strada, svolte con l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 1, si applica quanto previsto dal vigente regolamento comunale per le occupazioni di suolo pubblico.
4. Gli esercenti le attività di cui al comma 1 devono mantenere adeguatamente pulita l'area interessata dall'attività, da rifiuti, liquidi e oggetti insudicanti.

Art. 25 - Negozi ed articoli per soli adulti

1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza e dalle cui vetrine non sia possibile scorgere l'interno del locale o specifici prodotti posti in vendita.
2. Negli esercizi commerciali, in cui si vendono anche altri articoli in libera vendita, deve essere comunque salvaguardata la necessaria riservatezza. Gli articoli erotici, riservati esclusivamente ai maggiorenni, devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente accessibili o visibili.

Art. 26 - Modalità di esposizione di merci ed oggetti fuori dagli esercizi commerciali o in area pubblica.

1. Salvo apposita autorizzazione, ogni merce esposta per la vendita non deve costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, ai passanti, in particolare ipovedenti o non vedenti o diversamente abili.
2. Previa autorizzazione, è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze delle edicole, purché mantenuti in buono stato e posizionati in modo da non creare pericolo ai passanti.

3. E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al pubblico decoro.
4. E' vietato esporre merci o oggetti che possono facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

Art. 27 - Pubblicità, volantinaggio e distribuzione di oggetti

1. Fatte salve le norme di legge e il regolamento comunale sulla pubblicità, è consentito, al di fuori delle carreggiate, distribuire o depositare, nei contenitori ammessi per la libera acquisizione, oggetti, giornali, volantini, purché non rechino pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione veicolare e pedonale.
2. Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche o mediante collocazione dei volantini nelle cassette postali o nei raccoglitori allo scopo predisposti. E' vietata ogni altra forma di volantinaggio, ivi compresa quella su veicoli in sosta.
3. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli e da eventuali disposizioni speciali applicabili in occasione di consultazioni elettorali, per le vie, spazzi pubblici o aperti al pubblico è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.

TITOLO III - SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI

CAPO I - SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 28 - Accertamento violazioni

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito in via principale alla Polizia Locale, nonché ai dipendenti delle strutture comunali individuate dalla amministrazione comunale per specifici compiti. Per l'accertamento delle violazioni sono altresì competenti tutti gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalle delibere della giunta comunale vigenti e adottate ai sensi del secondo comma dell'art. 16 della stessa Legge.

Art. 29 - Sanzioni

1. Tutte le infrazioni alle disposizioni al presente regolamento, o alle ordinanze dello stesso attuative, ferme restando diverse misure che potranno esser disposte dalla Giunta Comunale per particolari violazioni, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500.
2. Fatte salve le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge, qualora in relazione alla violazione del Regolamento di Polizia Urbana sia necessario e possibile ripristinare lo stato dei luoghi, cessare una attività vietata o rimuovere opere od oggetti vietati, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento imponendo immediatamente tale obbligo al trasgressore. Se quanto disposto viene immediatamente eseguito l'agente ne fa atto nel verbale di accertamento. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione di oggetti e opere vietate

non sia immediatamente attuabile, l'agente accertatore trasmette il verbale di accertamento con il relativo rapporto al Comando della Polizia Locale per l'emanazione di un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto obbligato, o vi ottemperi oltre i termini previsti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 500, fatte salve l'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e le azioni risarcitorie dei soggetti che ne hanno titolo.

CAPO II - NORME FINALI

Art. 30 - Abrogazioni

E' abrogato il Regolamento di Polizia Urbana adottato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 23 del 28/06/2006 nonché ogni altra disposizione prevista da regolamenti ed ordinanze comunali contraria od incompatibile con le norme del presente regolamento.